Trib. Alessandria, sentenza 26 aprile 2013 (Giudice P. Mela)

Perdita del congiunto – Risarcimento del danno non patrimoniale – Morte dell'ascendente – Risarcimento del danno subito dai nipoti – Ammissibilità - Condizioni

Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.. (Cass. n. 4253 del 2012). E' dunque risarcibile il danno non patrimoniali per i nipoti, in caso di uccisione della nonna, nel caso in cui sia stato provato, nel processo, che questi trascorrevano buona parte della giornata con l'ascendente, che li accudiva, provvedendo al soddisfacimento dei loro bisogni materiali ed affettivi, essendo i genitori impegnati in attività lavorativa (*Il giudice liquida euro 30.000,00 per nipote*)

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2009 P in proprio ed unitamente a S, nella loro qualita' di genitori del figlio minore X, premesso: - che gli esponenti .. erano rispettivamente figlie e nipoti di .. deceduta il 26.11.2007; - che il giorno 25 novembre 2007 .. era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di protesi al ginocchio presso la Clinica ... di Alessandria; - che durante l'intervento si era verificato un repentino calo di emoglobina che aveva reso necessaria la trasfusione di sangue; - che la paziente era stata trasferita dapprima nel reparto di terapia intensiva e successivamente all'ospedale civile di Alessandria ove era deceduta nella stessa serata; - che la perizia del pubblico ministero aveva riscontrato profili di negligenza nella condotta dei sanitari che avevano eseguito l'intervento chirurgico e prestato assistenza nella fase post-operatoria; - che la locale Procura della Repubblica aveva chiesto il rinvio a giudizio dei medici che avevano effettuato l'intervento chirurgico; - che gli esponenti avevano diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da morte del prossimo congiunto, del danno biologico per psicofisica conseguente alle sofferenze subite nonché del danno la lesione dell'integrità esistenziale; convenivano in giudizio la .. di Alessandria per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali.

Costituitosi il contraddittorio la convenuta sosteneva che la paziente aveva ricevuto la necessaria e corretta assistenza sia nella fase operatoria che in quella post-operatoria e che il decesso doveva essere attribuito ad un evento di natura neurologica, improvviso ed inevitabile, legato alle condizioni di salute della stessa; che più precisamente la morte era stata provocata da un edema cerebrale favorito dalle condizioni della paziente, vasculopatica ed affetta da arteriosclerosi delle zone encefaliche; contestava infine la quantificazione del danno effettuata da controparte.

Secondo un principio consolidato della Suprema Corte la responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.

L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità (v, Cass., 19/10/2006, n. 22390; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 26/1/2006, n. 1698; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 14/7/2003, n. 11001; Casa., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 10/9/1999, n. 9198; Cass., 22/1/1999, n. 589; Cass., 2/12/1998, n. 12233; Cass., 27/7/1998, n.

7336; Cass., 11/4/1995, n. 4152; Cass., 27/5/1993, n. 5939; Cass., 4/8/1988, n. 6707; Cass., 1/3/1988, n. 2144; Cass., 8/3/1979, n. 1716; Cass., 21/12/1978, n. 6141), essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dalla L. n. 132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (v. Cass., 26/1/2006, n. 1698; Cass., 14/7/2004, n. 13066; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556; Cass., 22/1/1999, n. 589).

Ne consegue, a tale stregua, che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (V. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).

Poiché la responsabilità dell'ente ospedaliero per inadempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa. In tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale del medico deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.

Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Alla stregua delle risultanza istruttorie gli attori hanno assolto l'onere probatorio in quanto è provato e comunque sostanzialmente non contestato che l'intervento chirurgico è stato effettuato presso la convenuta ed ha provocato il decesso della paziente.

L'espletata CTU – sorretta da motivazione ampia e convincente – ha acclarato, con riferimento alla condotta intraoperatoria dei chirurghi, la sussistenza di un nesso causale materiale tra l'intervento chirurgico di impianto di protesi e l'emorragia.

In particolare secondo il CTU l'esame autoptico ha dimostrato con certezza che a livello del campo operatorio si è sviluppata una rilevante emorragia che potrebbe essere imputabile ad una lesione accidentale di uno o più vasi in corso di procedura chirurgica e ad una inadeguata emostasi da parte del chirurgo.

Tale ipotesi trova un parziale riscontro nell'annotazione in cartella clinica di "cospicue perdite ematiche intraoperatorie" che confermerebbero l'esistenza dell'emorragia nel corso della fase operatoria.

Secondo il CTU tale emorragia sarebbe stata imponente posto che ha ridotto del 50% il livello di emoglobina.

D'altra parte i sintomi manifestati dalla paziente dopo l'operazione (sopore, bradicardia e ipotensione) sono tipici delle emorragie di rilevante entità.

Rileva altresì il consulente che anche la condotta dei sanitari nella fase post-operatoria è stata negligente in quanto le trasfusioni, che costituivano l'unico trattamento capace di evitare le complicanze che hanno portato alla morte, non sono state eseguite tempestivamente in assenza della disponibilità immediata delle sacche di sangue.

Invero per tali tipi di interventi la buona pratica clinica suggerisce di procurarsi preventivamente almeno due sacche di sangue e di effettuare immediatamente la trasfusione.

Nella specie le trasfusioni sono state invece eseguite solo alle ore 16,00 e cioè circa 3 ore dopo la fine dell'intervento.

In conclusione secondo il CTU la condotta esigibile da parte dei sanitari sarebbe stata: l'immediata trasfusione di sangue, una terapia di sostegno mediante infusione di cristalloidi onde impedire il collasso del circolo in attesa della trasfusione ed un costante monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche.

Al contrario i medici non avrebbero avuto la disponibilità di sangue e l'infusione sarebbe stata lenta; non avrebbero posto in essere alcuna terapia di supporto e nessun monitoraggio clinico.

Infine secondo il CTU la tesi della convenuta secondo cui la causa del decesso dovrebbe essere ravvisata in un ictus cerebri occorso nella fase post-operatoria sarebbe destituita di ogni fondamento non sussistendo alcuna traccia anatomopatologica di tale evento.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale questo giudice intende recepire il principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza a S.U. dell'11.11.2008 n. 26972.

Secondo la Corte il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.

Nell'ambito di tale categoria generale le varie formule spesso utilizzate (danno morale, danno esistenziale etcc.) non individuano una sottocategoria di danno, ma descrivono, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio.

Sempre secondo la Cassazione fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia stata accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: in altri termini deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Nel caso che ne occupa la perdita del rapporto parentale comporta la lesione dei diritti inviolabili della famiglia (art. 2 - 29 - 30 della Costituzione).

Per la liquidazione di tale pregiudizio il giudicante ritiene di recepire le tabelle di Milano in ordine alle quali la Suprema Corte ha affermato che "Le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., (Sez. 3, Sentenza n. 14402 del 30/06/2011 (Rv. 618049); il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, garantisce uniformità di trattamento essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e ad esso la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

Tali tabelle prevedono per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale una forbice da euro 154.350,00 ad euro 308.700,00 che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva etcc.).

Nel caso di specie le prove testimoniali assunte hanno evidenziato una attiva partecipazione della de cuius alla vita quotidiana delle figlie e dei nipoti nonché un intenso rapporto affettivo. (...: "convivente di la casa di mia suocera era vicino alla nostra. Poiché .. fa l'infermiera quasi tutti i giorni suo figlio e anche lei andavano a pranzare da mia suocera. Quindi trascorrevamo insieme le festività. Anche il figlio della mia convivente andava a mangiare dalla nonna. Accudiva i nipoti ai quali aveva allestito una cameretta.... La nonna a causa degli impegni lavorativi delle figlie accudiva i nipoti. Proprio per lo stretto vincolo che legava i piccoli alla nonna dopo la morte per un certo periodo i bambini manifestarono disturbi vari "; La ..: sono sorella della de cuius. Tutte le feste le passavo con mia sorella e le sue figli e la famiglia al completo. E' lei che ha cresciuto i figli delle sue figlie.. Poiché le figlie lavoravano spesso accadeva che anche loro andassero a mangiare da lei. Mia sorella andava a prendere i nipoti a scuola... In conclusione dava una mano concreta e rilevante a figlie e nipoti").

Tali elementi, idonei in astratto a giustificare una liquidazione che si discosti dall'importo minimo, sono tuttavia compensati da altri di valenza opposta e costituiti dall'età della defunta (anni 72) e delle figlie (rispettivamente 44 e 38 anni).

Pertanto secondo il giudicante appare equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in euro 160.000,00 per ciascuna figlia.

Per quanto concerne i nipoti si rileva che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.. (Cass. n. 4253 del 2012).

Nel caso che ne occupa dalle deposizioni testimoniali surriportate emerge che i nipoti trascorrevano buona parte della giornata con la nonna che li accudiva, provvedendo al soddisfacimento dei loro bisogni materiali ed affettivi, essendo i genitori impegnati in attività lavorativa.

E' indiscutibile pertanto l'esistenza di un legame costruito non soltanto sul ricordo del passato, ma anche sulla base affettiva nutrita dalla frequentazione in atto e dalla consapevolezza della presenza in vita di una persona cara, che era anche un punto di riferimento.

Ne consegue che dovrà essere loro riconosciuto un risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che appare equo fissare in euro 30.000,00 ciascuno.

Dovrà invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico in assenza di qualsiasi prova circa la lesione dell'integrità psicofisica degli attori.

Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno esistenziale.

Infatti nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. (La Suprema Corte con la sentenza n..

10527 del 13/05/2011 ha ritenuto non adeguatamente adempiuto il suddetto onere di allegazione da parte dei genitori di persona deceduta in un sinistro stradale che avevano domandato il ristoro - in aggiunta al danno morale - anche del danno c.d.

esistenziale, allegando a fondamento di tale pretesa la perdita "del piacere di condividere gioie e dolori col figlio" e dei "riti del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla sera, l'alternarsi alla guida della macchina, le vacanze, le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli, il pranzo, la cena, i regali inattesi").

Alla luce delle pregresse argomentazioni la convenuta dovrà essere condannata al pagamento delle seguenti somme: euro 160.000,00 a favore di; euro 30.000,00 a favore di, NELLA LORO QUALITA' DI GENITORI DEL FIGLIO MINORE ...; euro 160.000,00 A FAVORE DI ..; euro 30.000,00 a favore di ... E ..., NELLA LORO QUALITA' DI GENITORI DEL FIGLIO MINORE ..; oltre rivalutazione monetaria dal gennaio 2011 (essendo le tabelle di Milano del 2011) ed interessi legali dal giorno del fatto, previa devalutazione a tale momento e successiva rivalutazione anno per anno; Le spese processuali seguono la soccombenza.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condanna la ... DI ALESSANDRIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle seguenti somme: euro

160.000,00 a favore di ...; euro 30.000,00 a favore di ..., NELLA LORO QUALITA' DI GENITORI DEL FIGLIO MINORE ...; euro 160.000,00 A FAVORE DI ...; euro 30.000,00 a favore di .. E ..., NELLA LORO QUALITA' DI GENITORI DEL FIGLIO MINORE ...; oltre rivalutazione monetaria dal gennaio 2011 ed interessi legali dal giorno del fatto, previa devalutazione a tale momento e successiva rivalutazione anno per anno; condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese processuali che liquida in euro 800,00 per spese ed euro 9.000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge; pone le spese di CTU a carico della convenuta. Alessandria 26 aprile 2013 Il giudice (Pierluigi Mela)